

ALLEGATO 1

NORME COMUNI A TUTTE LE MISURE

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in attuazione del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito PSR), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e modificato con decisione C(2010) 1243 del 2 marzo 2010, pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 49 – Parte seconda – del 9 dicembre 2010, limitatamente alle seguenti misure e azioni:

- 1) **misura 123, azione 7** - investimenti relativi alla riduzione del consumo di acqua e alla depurazione e riutilizzo in azienda del risparmio idrico;
- 2) **misura 125, azione B3** - costruzione, adeguamento funzionale e ampliamento di impianti per l'utilizzo agricolo delle acque di depurazione, nel caso i requisiti chimici, fisici e biologici delle suddette acque di depurazione non siano adeguati al loro utilizzo per l'agricoltura e relative connessioni tra gli impianti di depurazione civili e la rete irrigua. Gli investimenti in questione sono destinati esclusivamente alla depurazione e all'utilizzo di acqua per l'irrigazione;
- 3) **misura 125, azione B4** - investimenti in infrastrutture idriche a fini irrigui e/o potabile ad uso zootecnico finalizzati al risparmio e alla razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica (senza aumento dell'utilizzo della risorsa né della superficie irrigua).

Le disposizioni che seguono sono applicabili alle domande di aiuto presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e fino al 31 gennaio 2012.

MODALITÀ DI ACCESSO

La modalità di accesso al PSR per le domande di aiuto di cui al presente provvedimento sono attuate "a sportello", come previsto dall'art. 4 – lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

La dotazione finanziaria disponibile per il presente atto deriva dal piano finanziario del PSR per la corrispondente misura e azione e ammonta a:

- euro 566.753,00 per la misura 123 – azione 7)
- euro 3.266.587,00 per la misura 125 – azioni B3) e B4)

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente provvedimento, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per l'azione - misura, sarà possibile incrementare la dotazione finanziaria di cui sopra con successivo provvedimento.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli investimenti di cui al presente bando devono essere localizzati nel territorio della Regione Liguria.

Per tenere conto delle esigenze di demarcazione con gli interventi dell'asse 4 di competenza dei Gruppi di Azione Locale (GAL), le domande di aiuto e di pagamento di cui al presente atto possono essere riferite a investimenti ricadenti nei territori dove non opera alcun GAL o laddove il GAL non attivi analoghi interventi.

Possono essere ammessi anche interventi localizzati in altri comuni del territorio regionale, a condizione che i benefici prodotti dall'intervento in questione ricadano prevalentemente nel territorio sopra indicato.

SPESE AMMISSIBILI

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data della presentazione della domanda di aiuto.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono ammissibili all'aiuto. Non sono inoltre ammissibili gli investimenti di sostituzione, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

Nelle aree natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007. In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è altresì obbligato a comunicare alla Regione Liguria eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Il beneficiario è infine soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

VIOLAZIONE DI IMPEGNI

In caso di accertata violazione di impegni, si applicano le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 446 del 22 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 14 aprile 2010, parte seconda e n. 1038 del 10 settembre 2010, pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 40 del 6 ottobre 2010, parte seconda.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Domande di aiuto e domande di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'inizio dell'investimento e determinano l'avvio di un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile e finanziata.

Le domande di aiuto e di pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo nazionale (SIAN) attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Le domande di aiuto e le domande di pagamento devono essere presentate al Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria;

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una Struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Domanda di aiuto

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di concessione dell'aiuto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale. Alla domanda di aiuto fanno seguito la verifica di ammissibilità, l'istruttoria di merito finalizzata a determinare l'aiuto che può essere concesso nonché la prenotazione dei fondi sulla base dei criteri di selezione previsti e delle risorse disponibili.

Alle domande di aiuto devono essere allegati i documenti previsti dalle schede specifiche delle diverse misure e ogni altra documentazione utile all'istruttoria della stessa.

Domande di pagamento

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento.

La domanda di pagamento può riguardare:

- 1) un anticipo, nei casi e nei limiti previsti come di seguito specificato;
- 2) uno stato di avanzamento dell'investimento corrispondente a un lotto funzionale;
- 3) lo stato finale dell'investimento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in una o più rate, in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondono a lotti funzionali.

I beneficiari possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale.

L'erogazione degli anticipi non può superare il massimale previsto dalla normativa comunitaria vigente in percentuale dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, e il suo pagamento è vincolato alla presentazione di una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle domande di pagamento devono essere allegati i documenti previsti dalle schede specifiche delle diverse misure.

